



CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA (CELVA) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

In esecuzione di:	deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA del 23 aprile 2024, n. 38.
Pubblicazione:	B.U.R. 14 maggio 2024, n. 22.
Termine per la presentazione delle domande:	ore 23:59 del 13 giugno 2024.

BANDO di procedura selettiva unica, in forma associata, per esami, per l'assunzione di aiuto collaboratori, categoria C – posizione C1 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta, nel profilo di agente di polizia locale, da assegnare all'organico dei Comuni del comprensorio delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta.

La presente procedura selettiva unica, in forma associata, per esami, per l'assunzione di **n. 13 aiuto collaboratori a tempo indeterminato e pieno e di n. 1 aiuto collaboratore a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali)**, categoria C – posizione C1 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta, nel profilo di agente di polizia locale, per la copertura dei posti vacanti presso:

- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Évançon;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc;
- il Comune di Aosta;

è avviata dai suddetti Enti Locali per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni regionali vigenti e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32. Il CELVA assume la gestione dell'intera procedura selettiva, fermo restando che ciascun Ente approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie degli Enti per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

Per quanto riguarda l'individuazione delle prove d'esame, nella presente procedura selettiva, sarà applicato l'art. 11, comma 8, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 prorogato per gli anni 2024 e 2025 dall'art. 8, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Articolo 1 - Trattamento economico

1. L'inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale del Comparto unico della Valle d'Aosta sarà effettuato conformemente alle previsioni del "Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta" del 13 dicembre 2010 e successive modificazioni.
2. Ai posti messi a bando, per i quali è previsto l'inquadramento contrattuale in categoria C - posizione C1 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta di cui al comma 1, è attribuito il seguente trattamento economico:
 - stipendio iniziale tabellare di annui lordi 22.160,78 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, alla tredicesima mensilità ed alle altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.
3. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Articolo 2 - Assegnazione dei posti

1. I posti messi a bando saranno assegnati come segue:
 - **n. 2 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Éviançon e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Ayas;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) per il Comune di Challand-Saint-Victor;
 - **n. 1 posto per l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Gignod;
 - **n. 3 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Aymavilles;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Cogne;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Saint-Pierre;
 - **n. 1 posto per l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Châtillon;
 - **n. 1 posto per l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Lillianes;
 - **n. 4 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Valdigène – Mont-Blanc e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di La Salle;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di La Thuile;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Morgex;
 - **n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Aosta.**

Articolo 3 - Riserva di posti per le Forze Armate

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", i seguenti posti a tempo indeterminato tra quelli messi a bando sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate da assegnare a:

- n. 1 posto al Comune di La Salle;
- n. 1 posto al Comune di La Thuile;
- n. 1 posto al Comune di Morgex;
- n. 1 posto al Comune di Saint-Pierre.

2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3, e all'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, saranno accantonate separatamente da ciascun Ente coinvolto nella procedura per cumularle ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

3. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma breve triennale (VFB) e gli ufficiali di completamento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del **titolo finale di studio di istruzione di secondo grado**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

2. Qualsiasi laurea triennale o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento è considerata assorbente rispetto al titolo di cui al precedente comma 1.

3. Per il titolo di studio conseguito all'estero la disciplina di riferimento è quella di cui al successivo articolo 5.

4. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) in merito al requisito della cittadinanza, essere cittadino italiano, ai sensi dell'art. 9, comma d), del r.r. 1/2013;
- b) aver raggiunto il 18° anno di età;
- c) conoscere la lingua italiana e la lingua francese;
- d) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
- f) non essere stato destituito o dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
- h) avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività e delle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. Gli Enti sottoporranno a visita medica di accertamento pre-assuntiva, ai sensi del d.lgs. 81/2008, i vincitori della procedura e i candidati idonei eventualmente chiamati ad assumere servizio, per verificarne l'idoneità alla mansione;

- i) non essere nella condizione di disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 65/1986, per il conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza (non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici);
- k) non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" (ex legge 230/1998 e s.m.i.) oppure aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- l) avere disponibilità incondizionata a prestare servizio armato, a condurre i veicoli in dotazione al servizio di polizia locale e ad usare le attrezzature e gli strumenti in dotazione al servizio;
- m) essere in possesso della patente di guida di categoria B e/o superiori.

5. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipula del contratto.

Articolo 5 - Titoli di studio conseguiti all'estero

1. Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, pena la non ammissione alla procedura selettiva, deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:

- a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio presso l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta) o presso i competenti uffici provinciali o regionali (per i non residenti);
- b) ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento dei titoli di studio esteri, inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Istruzione ovvero al Ministero dell'Università e della ricerca, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica (<https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

2. Al fine dell'ammissione alla procedura selettiva, il candidato dovrà produrre copia del modulo di richiesta di riconoscimento del titolo di studio, unitamente all'eventuale copia delle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio PEC trasmesso, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, allegando tali documenti in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

3. Nella fattispecie prevista dal presente articolo, il Responsabile della procedura dispone l'ammissione sotto condizione del candidato alla procedura selettiva.

4. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto il riconoscimento del titolo di studio, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti.

Articolo 6 - Dichiarazioni da formulare nella domanda online

1. Il candidato, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare nella domanda online i propri dati anagrafici e la propria posizione in merito ai requisiti generici e specifici di seguito indicati:

DATI ANAGRAFICI:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo, esclusivamente personale, di posta elettronica certificata (PEC);
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità.

REQUISITI GENERICI:

- f) aver versato il contributo di ammissione, di cui all'articolo 10, entro la data di scadenza del bando, allegando eventualmente la ricevuta del versamento;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) aver raggiunto il 18° anno di età;
- i) non essere escluso dall'elettorato politico attivo, indicando il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- j) (eventuale) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
- k) non essere stato destituito o dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- l) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI:

- m) il titolo di studio di cui all'articolo 4, comma 1, del bando, con l'indicazione dell'Istituzione scolastica e del Comune presso il quale è stato conseguito, nonché dell'anno scolastico di conseguimento;
- n) (eventuale) aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio estero, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'articolo 5 del bando;
- o) la lingua, italiana o francese, in cui intende sostenere le prove d'esame, di cui all'articolo 15 del bando;
- p) la lingua, italiana o francese, in cui intende effettuare l'accertamento linguistico, diversa da quella scelta per le prove d'esame, oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, ricorrendo uno dei requisiti previsti dall'articolo 14 del bando;
- q) (eventuale) la richiesta di espletamento di prove differenziate di cui all'articolo 14 del bando, commi 5 e 6;

- r) (eventuale) la richiesta di sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, o di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, di cui agli articoli 7 e 8 del bando;
- s) (eventuale) aver diritto alla riserva dei posti, di cui all'articolo 3 del bando, indicando il distretto militare e gli anni di ferma;
- t) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui all'articolo 17 del bando;
- u) il possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività e delle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi;
- v) non essere nella condizione di disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- w) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 65/1986, per il conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza (non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici);
- x) non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" (ex legge 230/1998 e s.m.i.) oppure aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- y) avere disponibilità incondizionata a prestare servizio armato, a condurre i veicoli in dotazione al servizio di polizia locale e ad usare le attrezzature e gli strumenti in dotazione al servizio;
- z) essere in possesso della patente di guida di categoria B e/o superiori;
- aa) l'espressa richiesta di essere inserito nella graduatoria dell'Ente/i di assegnazione prescelto/i per l'assunzione (occorre effettuare almeno una scelta nella sezione appositamente dedicata della domanda).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ad eccezione delle certificazioni mediche previste nei casi di cui alle lettere q) e r), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 - Dichiarazione per il candidato con disabilità

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura selettiva con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente richiesti, in relazione alla propria situazione personale e conseguentemente deve:

- a) specificare, nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, legge 5 febbraio 1982, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- b) produrre copia della certificazione medica attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4, legge n. 104/1992), allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

2. Il candidato che non presenta copia della certificazione medica di cui sopra è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti di ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.

3. La dichiarazione di cui al presente articolo deve necessariamente coordinarsi con quanto espressamente richiesto dai requisiti specifici di cui al precedente articolo 6, comma 1.

Articolo 8 - Dichiarazione per il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le Disabilità, in data 9 novembre 2021 “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove medesime.
2. La possibilità di sostituire le prove scritte con il colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
3. L’adozione delle misure è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.
4. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell’art. 14, comma 5, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, e delle disposizioni di cui al precedente comma 1, deve:
 - a) fare esplicita richiesta, nella domanda online di partecipazione, di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, degli strumenti compensativi di cui necessita e dell’eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove;
 - b) produrre copia dell’apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica di cui all’art. 2, del DM 9 novembre 2021 sopracitato, allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.
5. Il candidato che non presenta copia della dichiarazione di cui sopra è tenuto a sostenere l’accertamento linguistico e le prove d’esame senza la misura dispensativa, gli strumenti compensativi e i tempi aggiuntivi richiesti.

Articolo 9 - Presentazione della domanda – Termine e modalità

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la specifica procedura telematica di cui ai commi successivi, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (B.U.R.).
2. La procedura telematica necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel B.U.R. e verrà automaticamente e tassativamente disattivata alle **ore 23:59 del giorno di scadenza (13 giugno 2024)**. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della medesima; inoltre, non sarà più possibile integrare e/o modificare la domanda stessa.
3. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo possibili momentanee interruzioni per manutenzione del sito web) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione, che supporti e abbia abilitati JavaScript e cookies.

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. È consigliato effettuare la registrazione e la compilazione della domanda con congruo anticipo, al fine di evitare l'ultimo giorno utile un sovraccarico del sistema per il quale il CELVA non si assume alcuna responsabilità.

4. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere redatta esclusivamente in forma telematica, accedendo all'apposita sezione del portale web dal link <https://entilocalivda.iscrizioneconcorsi.it/>.
5. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella indicata al precedente comma 4 e all'articolo 11 costituisce motivo di esclusione dalla procedura selettiva e, pertanto, eventuali istanze di partecipazione pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Articolo 10 - Contributo di ammissione alla procedura selettiva

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza di cui al precedente articolo 9, pena l'ammissione con riserva alla procedura selettiva, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci), intestato al CELVA, con la seguente causale di versamento:

"Cognome Nome del candidato – Procedura selettiva agente di polizia locale"

2. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bonifico eseguito sul conto corrente bancario intestato al "CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP.":

- IBAN: IT94 H056 9601 2000 0007 1031 X39

- per i bonifici dall'estero: BIC/SWIFT POSOIT2113R e BIC/SWIFT SEDE POSOIT22.

3. La ricevuta del pagamento potrà essere allegata, quale parte integrante, alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
4. Il controllo dell'avvenuto pagamento è effettuato d'ufficio dal personale del CELVA.

Articolo 11 - Procedura di registrazione e di compilazione della domanda online

1. La partecipazione alla procedura selettiva avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda online secondo le indicazioni del presente articolo. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o di invio o di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'immediata esclusione.
2. Il candidato che intende partecipare alla presente procedura selettiva deve accedere all'apposita sezione del portale web tramite il link <https://entilocalivda.iscrizioneconcorsi.it/> e registrarsi con le modalità descritte nella piattaforma, avendo cura di utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria valido e verificato prima della registrazione.
3. Nel caso non sia ancora registrato, per la prima volta, il candidato dovrà entrare nella pagina di registrazione, completare e confermare i dati personali richiesti e prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Successivamente, il candidato dovrà entrare nella sezione "Selezioni" e scegliere dall'elenco la procedura a cui iscriversi.

4. Il candidato deve compilare il modulo di iscrizione online in tutte le sue parti; può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “compila” e “salva”.
5. Per concludere l’iscrizione alla procedura selettiva, il candidato deve stampare, firmare ed allegare la domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Terminata la compilazione, il candidato deve cliccare su “Conferma e invio”, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuto invio della domanda che funge da attestazione della presentazione della stessa entro la scadenza di cui all’articolo 9.
6. Le richieste di assistenza tecnica relative all’utilizzo del portale web e le eventuali informazioni di ordine generale sul presente bando possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile nella sezione “Richiedi assistenza” presente nel pannello a sinistra delle pagine web. Le risposte ai quesiti posti saranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni degli uffici, entro 5 giorni lavorativi. Non saranno presi in considerazione i quesiti inviati nei 3 giorni antecedenti al termine di presentazione delle candidature di cui all’articolo 9.
7. Si suggerisce di leggere attentamente la sezione “Domande frequenti” e il documento recante “Manuale istruzioni” per l’uso della procedura, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine e nella home page del portale web.
8. Dopo l’invio online della domanda, il candidato può riaprire la domanda entro il termine di cui all’articolo 9 tramite la funzione “Annulla domanda”, disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna “Annulla” sulla destra dell’oggetto del bando. La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione. Tale prassi prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione integrale della domanda online da parte del candidato.

Articolo 12 - Esclusioni dalla procedura selettiva

1. L’esclusione del candidato dalla procedura selettiva è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4 del bando;
 - b) omissione nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 6, comma 1, lettere a), g), h), i), k), l), m), u), v), w), x), y), z) ed aa);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quelle indicate agli articoli 9 e 11;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda nei termini di cui all’articolo 13, nel caso di ammissione con riserva, compreso l’omesso versamento del contributo di ammissione di cui all’articolo 10;
 - e) mancata consegna, ai sensi dell’articolo 5, della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, unitamente all’eventuale copia delle ricevute, entro il termine di scadenza del bando.
2. L’esclusione dalla procedura selettiva è comunicata al candidato mediante il mancato inserimento del nominativo dello stesso negli elenchi dei candidati ammessi alle varie fasi della selezione, pubblicati nella sezione dedicata sul sito web del CELVA (<https://www.celva.it/it/procedure-selettive-enti-locali/>).

3. Il CELVA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi telematici o postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 13 - Ammissioni e ammissioni con riserva

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione dell'integrazione necessaria e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata nella sezione dedicata sul sito web del CELVA (<https://www.celva.it/it/procedure-selettive-enti-locali/>).

2. La pubblicazione sul sito web del CELVA dell'elenco di cui al precedente comma 1 e di eventuali informazioni relative alla procedura selettiva ha valore di comunicazione diretta e di notifica agli interessati a partire dalla data di pubblicazione stessa, a tutti gli effetti di legge, senza necessità alcuna di ulteriori comunicazioni con altri mezzi.

3. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web del CELVA dell'elenco di cui al precedente comma 1, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare al CELVA o, nel caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 10 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, con una delle seguenti modalità:

- invio tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.celva.it utilizzando esclusivamente la propria personale casella PEC;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata al CELVA, piazza Narbonne n. 16 – 11100 Aosta (AO);
- consegna a mani presso l'ufficio Organi istituzionali del CELVA, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve pervenire, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, entro il termine ultimo di cui al comma 3, indicato nella comunicazione. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data apposti a cura del personale dell'ufficio Organi istituzionali del CELVA. Se il termine scade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

5. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 10, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 3, lo stesso è escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. n. 1/2013.

Articolo 14 - Accertamento linguistico

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione alla procedura selettiva per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'articolo 15,

consiste in una prova scritta ed una prova orale, riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata su *“Il supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002”*, nonché visionabile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – sezione *“Concorsi”*. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del BUR n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d’Aosta e visionabili sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – sezione *“Concorsi”*.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d’esame di cui all’articolo 15 del bando.

4. Sono esonerati dall’accertamento linguistico:

a) (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

b) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la *“categoria C – posizioni C1 e C2”* o per la *“categoria D/qualifica dirigenziale”*, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli Enti Locali e loro forme associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli Enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l’ente, l’anno e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

L’accertamento linguistico superato in data anteriore al 13 marzo 2013 conserva, ai fini dell’esonero:

- validità permanente per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, r.r. 6/1996);
- validità permanente per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l’accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore, (art. 7, comma 7, r.r. 6/1996, come modificato dall’art. 1, comma 1, del r.r. 1/2008);
- validità di quattro anni negli altri casi.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l’Amministrazione regionale o presso uno degli Enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.r. 1/2013;

c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la *“categoria C – posizioni C1 e C2”* o per la *“categoria D/qualifica dirigenziale”*, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli Enti Locali e loro forme associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è

tenuto a specificare l'ente, l'anno e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua;

d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) o DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente o l'istituto privato e la data in cui ha superato la prova di accertamento della lingua;

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 *“Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione”*. In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente, l'anno e la relativa procedura nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

5. È soggetto ad esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata nella tabella, per la categoria C, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (https://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da trasmettere al CELVA allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'art. 4, legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve trasmettere al CELVA apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva. Se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli Enti Locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013), successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve essere formalmente dichiarato dal candidato al CELVA entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente, l'anno e il relativo concorso, procedura selettiva, selezione o procedura non concorsuale, nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013 e presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Articolo 15 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in:
 - a) una **prova scritta** vertente su:
 - Codice della strada d.lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione, con particolare riguardo al sistema sanzionatorio;
 - ordinamento, qualifiche e competenze della Polizia locale con particolare riferimento alla legislazione nazionale e regionale in materia;
 - depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (legge 689/1981).
 - b) una **prova orale** vertente su una o su più materie della prova scritta, nonché sulle seguenti:
 - nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
 - nozioni di diritto penale e di procedura penale;
 - codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento al Comune (l.r. 54/1998 e s.m.i.);
 - nozioni in materia di pubblica sicurezza (TULPS);
 - nozioni sulla normativa in materia di tutela della privacy;
 - nozioni sulla normativa sul diritto di accesso agli atti.

Articolo 16 - Informazioni relative alle prove

1. Il diario e il luogo delle prove di accertamento linguistico e/o di esame stabilite dalla Commissione esaminatrice sono pubblicati sul sito web del CELVA (<https://www.celva.it/it/procedure-selettive-enti-locali/>), così come tutte le informazioni relative alle successive fasi della procedura selettiva.
2. La data di tale pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine di 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati. È responsabilità dei candidati controllare regolarmente il sito web del CELVA.
3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei sul sito web del CELVA (<https://www.celva.it/it/procedure-selettive-enti-locali/>). La pubblicazione sul sito web del CELVA di tutti gli atti e delle comunicazioni relativi allo svolgimento della procedura selettiva ha valore di comunicazione diretta e di notifica agli interessati a partire dalla data di pubblicazione stessa, a tutti gli effetti di legge, senza necessità alcuna di ulteriori comunicazioni con altri mezzi.
4. La valutazione di ogni prova è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
5. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa quale sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
6. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove munito di un documento d'identità personale in corso di validità.

7. Le prove di accertamento linguistico e/o di esame si svolgeranno in presenza. Della modalità di svolgimento delle prove in presenza sarà data informazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito web del CELVA (<https://www.celva.it/it/procedure-selettive-enti-locali/>).

Articolo 17 - Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. In armonia con quanto previsto all'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", a parità di merito o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
 - A) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;
 - B) i residenti in Valle d'Aosta da almeno 10 anni.
3. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 18 - Graduatorie

1. Il punteggio finale, utile alla stesura delle graduatorie di ciascun Ente coinvolto nella procedura, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32, al termine della procedura selettiva sono stilate tante graduatorie quanti sono gli Enti coinvolti nella procedura.
3. Gli atti e le graduatorie ufficiose sono rimessi dal Presidente della Commissione esaminatrice al CELVA che procede alle verifiche di cui all'articolo 19 e ne trasmette le risultanze agli Enti coinvolti nella procedura, ai fini dell'approvazione delle singole graduatorie, che saranno pubblicate sui siti web istituzionali di ciascun Ente e nel B.U.R.
4. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie degli Enti per i quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
5. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 32/2022, i candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'Ente e il posto presso il quale essere assunti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri Enti.
7. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta effettuata la scelta del posto e dell'Ente presso il quale essere assunto, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della l.r. 32/2022.

Articolo 19 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. Il CELVA si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva stessa e può effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto e delle dichiarazioni, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 20 - Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, nonché i candidati chiamati eventualmente ad assumere servizio, sono invitati dall'Ente nel termine di 30 giorni, prorogabili eventualmente di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. La stipulazione del contratto individuale e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e all'effettiva possibilità di assunzione da parte del singolo datore di lavoro, in rapporto alle disposizioni di legge previste per il personale degli Enti Locali.
3. Il possesso dei requisiti psico-fisici per le mansioni richieste per il profilo di agente di polizia locale sarà oggetto di accertamento medico al termine della procedura selettiva e prima dell'effettiva immissione in

servizio. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti psico-fisici comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto di assunzione e la cancellazione dalla graduatoria.

4. Il candidato che non sottoscriva il contratto, nei modi e nei tempi previsti, sarà considerato rinunciatario all'assunzione.
5. Dopo la stipulazione del contratto, gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti.

Articolo 21 - Periodo di prova

1. Il Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 e s.m.i. dispone l'effettuazione del periodo di prova. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento del ricevimento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità di servizio conseguente dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del Comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo di inquadramento, alle dipendenze del precedente datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Articolo 22 - Decadenza dalle graduatorie

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 20, o in mancanza dei requisiti prescritti, il Segretario dell'Ente interessato dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria dalla quale si è attinto e ne dà comunicazione al CELVA e a tutti gli Enti coinvolti nella procedura.

Articolo 23 - Diritto di accesso

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., con le modalità ivi previste.

Articolo 24 - Norme applicabili

1. Le prescrizioni contenute nel presente bando sono vincolanti per gli Enti, per i candidati, per i membri della Commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nella procedura selettiva.
2. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale di cui alla legge regionale n. 22/2010, al regolamento regionale n. 1/2013 e alle norme di cui al "Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13 dicembre 2010 e s.m.i., nonché alle disposizioni in materia di personale di cui alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali."

Articolo 25 - Informativa in materia di privacy

1. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è disponibile al seguente link <https://entilocalivda.iscrizioneconcorsi.it/privacy.aspx>.

Articolo 26 - Pari opportunità

1. Gli Enti Locali garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, per il trattamento economico e per il trattamento sul luogo di lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il presente bando fa riferimento a candidati uomini e donne e, pertanto, il termine "candidato" utilizzato è da intendersi rapportato a uomini e donne.

Articolo 27 - Informazioni varie

1. Per informazioni relative alle modalità di compilazione della domanda online e per eventuali informazioni di ordine generale sul presente bando, il candidato potrà utilizzare il servizio di assistenza dedicato così come indicato dall'articolo 11, entro 3 giorni dal termine di presentazione delle candidature di cui all'articolo 9.

Il Responsabile CELVA e CPEL

Sara Pinet

(documento sottoscritto digitalmente)